

DEGRETO LEGGE RILANCIO INTERVENTI PER FAMIGLIE E LEGGE 104



CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 PER FIGLI CON ETÀ FINO A 12 ANNI

Il Decreto Rilancio ha esteso il congedo parentale Covid-19 di ulteriori 15 giorni per i **genitori con figli di età non superiore a 12 anni**.

I lavoratori che hanno già fruito dei primi 15 giorni di congedo, o parte di essi, oppure i nuovi fruitori, possono **richiedere il congedo fino al 31 luglio 2020 per un massimo di 30 complessivi**.

I giorni di congedo sono **retribuiti al 50% e coperti da contribuzione figurative**.

La richiesta al datore di lavoro deve essere fatta con 5 giorni di preavviso.

Chi è già in congedo parentale non deve fare nulla: il periodo sarà retribuito al 50% automaticamente.

Chi invece necessita di richiedere il congedo, deve produrre i seguenti documenti:

- 1- Mandato al Patronato, compilato con i dati anagrafici del/la richiedente e firmato nei 3 spazi in cui è scritto "firma assistito";
- 2- copia della carta d'identità e copia del codice fiscale o della tessera sanitaria di ambedue i genitori;
- 3- copia della carta d'identità e copia del codice fiscale o della tessera sanitaria del figlio per cui si richiedono i permessi;
- 4- certificato di data presunta parto o data effettiva del parto;
- 5- copia dell'ultima busta paga di ambedue i genitori;
- 6- data di termine del congedo di maternità o paternità obbligatorio.

I documenti devono essere inviati in formato pdf ai propri rappresentanti sindacali, i quali provvederanno a trasmetterli al servizio UILCA Welfare, per inserire le richieste.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 PER FIGLI CON ETA' FINO A 16 ANNI

I lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurative, ma con divieto di licenziamento.



CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 PER FIGLI DISABILI

Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, **il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori a prescindere dall'età del figlio.**

CONDIZIONI PER CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19

Il congedo straordinario Covid spetta **alternativamente a entrambi i genitori lavoratori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito (CIG o NASPI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19

È prevista la possibilità di richiedere un **bonus per baby-sitter o per la frequenza a centri estivi o integrative per l'infanzia.**

BONUS BABY-SITTER

Bonus a disposizione delle famiglie per baby-sitter fino a 1.200 euro, mediante libretto di famiglia.

Il bonus viene pagato dall'INSPS ed è soggetto a monitoraggio.



BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER L'INFANZIA

Bonus 1.200 euro per pagare centri estivi, servizi integrative per l'infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educative e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per l'infanzia.

Il bonus viene pagato dall'INPS ed è soggetto a monitoraggio.

La richiesta dei Bonus può essere effettuata direttamente dal sito dell'Inps, con pin dispositivo.

ATTENZIONE

É possibile chiedere il congedo parentale o **in alternativa** il bonus baby-sitter o il bonus centri estivi e servizi per l'infanzia.

Il bonus per l'iscrizione a centri estivi o a servizi integrativi per l'infanzia è inoltre incompatibile col bonus asilo nido.

NON SI POSSONO CHIEDERE TUTTI E TRE



PERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104-92

Incremento di ulteriori 12 giorni di permessi L. 104/92 retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Per i mesi di maggio e giugno 2020 i permessi retribuiti L. 104/92 saranno complessivamente **18 giorni così ripartiti:**

3 giorni di permessi ordinari per il mese di maggio + 3 giorni di permessi ordinari per il mese di giugno + 12 giorni di permessi aggiuntivi" previsti dal Decreto "Rilancio".

I permessi possono essere fruiti anche a ore.


Se già si usufruisce dei permessi 104 non è necessario presentare ulteriore domanda, ma si deve accordarsi con il datore di lavoro.

In caso contrario, si deve inoltrare domanda apposita all'INPS e attendere l'esito

dell'istruttoria per poter fruire dei permessi ordinari e aggiuntivi, che però saranno riparametrati in base a quando terminerà l'istruttoria stessa.



ATTENZIONE



**Cassa integrazione o
Fondo di integrazione salariale**

In caso di CIG o FIS, **con sospensione dal lavoro a zero ore**, i permessi non vengono concessi.

Se la CIG o il FIS prevede solo **riduzione dell'orario**, i permessi sono concessi ma il loro numero viene riproporzionato alle ore lavorate.

Compatibilità dei permessi 104 aggiuntivi

I giorni di permesso aggiuntivi sono concessi:

- anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano.
- sono compatibili con il Congedo COVID – 19 e svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

**CHIEDI ALLE TUE RSA
COME FARE PER
ACCEDERE AL SERVIZIO
UILCAWELFARE**

#LAUILCANONSIFERMA